


COMUNITA' MONTANA AGORDINA

-- Provincia di Belluno -



Comune di AGORDO

**Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti urbani**

CAPO I	- DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1	- Oggetto del regolamento	5
Art. 2	- Principi generali.....	6
Art. 3	- Definizioni	7
Art. 4	- Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5	- Competenze del Comune	11
Art. 6	- Ulteriori Competenze del Comune	11
CAPO II	- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	13
Art. 7	- Oggetto del servizio e principi generali.....	13
Art. 8	- Modalità di conferimento e di raccolta dei Rifiuti Urbani	13
Art. 9	- Raccolta differenziata.....	14
Art. 10	- Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.....	15
Art. 11	- Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori.....	15
Art. 12	- Raccolta mediante cassonetti stradali.....	16
Art. 13	- Ecocentro comunale	16
Art. 14	- Rifiuti assimilati agli urbani.....	16
Art. 15	- Raccolta della frazione secca non recuperabile	18
Art. 16	- Raccolta della frazione umida	19
Art. 17	- Raccolta dei rifiuti vegetali	19
Art. 18	- Modalità per l'autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico).....	20
Art. 19	- Raccolta differenziata di vetro e piccoli imballaggi metallici (lattine)	20
Art. 20	- Raccolta differenziata di carta e cartone	21
Art. 21	- Raccolta differenziata di imballaggi in plastica	21
Art. 22	- Raccolta differenziata di imballaggi in legno e materiale legnoso.....	21
Art. 23	- Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi.....	22
Art. 24	- Raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli	22
Art. 25	- Gestione dei rifiuti inerti	23
Art. 26	- Gestione dei rifiuti cimiteriali	23
Art. 27	- Gestione rifiuti sanitari	24
Art. 28	- Conferimento veicoli a motore	24
Art. 29	- Campagne di sensibilizzazione ed informazione.....	25
Art. 30	- Associazioni di volontariato e cooperative	25

<i>Art. 31</i>	- <i>Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio</i>	26	
CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO			26
<i>Art. 32</i>	- <i>Rifiuti urbani da spazzamento e pulizia del territorio</i>	26	
<i>Art. 33</i>	- <i>Spazzamento</i>	26	
<i>Art. 34</i>	- <i>Imbrattamento di aree pubbliche</i>	26	
<i>Art. 35</i>	- <i>Cestini stradali</i>	26	
<i>Art. 36</i>	- <i>Pulizia delle aree private</i>	27	
<i>Art. 37</i>	- <i>Pulizia dei mercati e fiere</i>	27	
<i>Art. 38</i>	- <i>Aree occupate da esercizi pubblici</i>	27	
<i>Art. 39</i>	- <i>Spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche</i>	27	
<i>Art. 40</i>	- <i>Aree di sosta per nomadi</i>	28	
<i>Art. 41</i>	- <i>Carico e scarico di merci</i>	28	
<i>Art. 42</i>	- <i>Volantinaggio</i>	28	
<i>Art. 43</i>	- <i>Sgombero della neve</i>	28	
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....			29
<i>Art. 44</i>	- <i>Oneri dei produttori e dei detentori</i>	29	
<i>Art. 45</i>	- <i>Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali</i>	29	
<i>Art. 46</i>	- <i>Rifiuti speciali da cantieri edili e simili</i>	29	
<i>Art. 47</i>	- <i>Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali</i>	30	
CAPO V - ECOCENTRO			31
<i>Art. 48</i>	- <i>Ecocentro</i>	31	
<i>Art. 49</i>	- <i>Accesso all'ecocentro</i>	32	
<i>Art. 50</i>	- <i>Apertura all'ecocentro</i>	32	
<i>Art. 51</i>	- <i>Modalità di conferimento</i>	33	
<i>Art. 52</i>	- <i>Addetto al controllo</i>	33	
<i>Art. 53</i>	- <i>Compiti de lresponsabile per la guardiania dell'ecocentro</i>	34	
<i>Art. 54</i>	- <i>Rimostranze</i>	34	
CAPO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI			35
<i>Art. 55</i>	- <i>Divieti</i>	35	
<i>Art. 56</i>	- <i>Controlli</i>	36	

<i>Art. 57</i>	- <i>Sanzioni</i>	36
CAPO VII	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	39
<i>Art. 58</i>	- <i>Osservanza di altre disposizioni di legge e di regolamenti comunali</i>	39
<i>Art. 59</i>	- <i>Entrata in vigore del regolamento</i>	39

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 21 del Decreto legislativo febbraio 1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, di seguito denominato D.Lgs. 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme vigenti.
- 2) Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;
 - f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22/97;
 - h) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - i) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 22/97.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 - Principi generali

- 1) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti .
- 2) I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 3) La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
- 4) Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
 - e) Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - il reimpiego ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materie prime secondarie dai rifiuti;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
- 5) Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all'art 4 del D.lgs 22/97 , sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
- 6) Il Comune, attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, si pone quale obiettivo generale il raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lg.s 22/97 e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

Art. 3 - Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- f) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8.6.1990, n. 142, dell'art. 23 del D. Lgs. 22/97 e con riferimento della Legge Regionale 21.01.2000, n° 3; ai sensi del presente regolamento, gestore del servizio è il Comune;
- g) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materie prime secondarie;
- i) **raccolta multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) **raccolta monomateriale**: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile dei rifiuti;
- k) **spazzamento**: l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97;
- m) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
- n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

- r) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- t) **compostaggio domestico:** l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composte, ecc.) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- u) **frazione umida:** gli scarti vegetali, gli scarti alimentari e altri rifiuti a componente organica fermentescibile;
- v) **frazione secca:** i rifiuti non fermentescibili a basso o nullo tasso di umidità;
- w) **ecocentro:** sito attrezzato, custodito ed aperto in determinati orari in modo da consentire il conferimento, in maniera differenziata, dei flussi dei vari materiali da parte di utenze domestiche e non domestiche che per tipologia o dimensione non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- x) **piazzole ecologiche:** siti attrezzati, non recintati, non custoditi per il conferimento della raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine, eventuale verde) da parte di utenze domestiche;
- y) **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- z) **Concessionario del servizio:** soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2) Sono **rifiuti urbani:**

- a) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente classificati in:
 - **frazione organica:** comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - **frazione secca:** i rifiuti non recuperabili;
 - **frazione secca recuperabile:** gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, indumenti ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - **rifiuti potenzialmente pericolosi:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

- **rifiuti ingombranti:** beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinario;

Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi (Art. 7, comma 4, D.Lgs. 22/97)

- b) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle sponde lacustri e dei corsi d'acqua;
- d) **i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e assimilati ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.
- f) **i rifiuti sanitari:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.

- 3) Sono **rifiuti speciali** quelli derivanti da:
- a) attività agricole e agro-industriali;
 - b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) lavorazioni industriali;
 - d) lavorazioni artigianali;
 - e) attività commerciali;
 - f) attività di servizio;
 - g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) attività sanitarie;
 - i) macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- 4) sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 22/97;
- 5) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente punto 3), sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del Comune

1) Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente e/o mediante soggetti terzi e convenzionati.

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- b) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del D.Lgs. 5.1.1997 n. 22;

2) La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati. Il Comune inoltre può svolgere le seguenti attività:

- a) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
- b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c) la stipula della convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- d) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'Art. 47 del presente regolamento;
- e) l'emissione di atti finalizzati a definire quanto segue:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani e di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3) Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati dall'art. 8 del D.lgs. 22/97

Art. 6 – Ulteriori competenze del Comune

1) Al Comune competono anche le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

- b) l'adozione dei provvedimenti di diffida nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4) del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste nello stesso dispositivo normativo e nel Decreto Ministeriale n. 471 del 25/10/1999;
- d) l'emissione di ordinanza, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché le aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- e) l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

- 1) Il presente capitolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate [all'articolo 4](#), che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari.
- 2) Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie merceologiche che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.
- 3) Le attività di gestione sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il Comune, nel rispetto delle competenze definite [all'art. 5](#) del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, specificandone le tipologie individuate agli articoli successivi.

Art. 8 - Modalità di conferimento e di raccolta dei Rifiuti Urbani

- 1) La raccolta viene effettuata con l'ausilio di cassonetti e campane con le seguenti modalità:
 - a) Il Comune distribuisce sul territorio i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca più organica residua destinata all'impianto di trattamento o di smaltimento finale), per la raccolta della carta e del cartone, per la raccolta del vetro e delle lattine in metallo, per la raccolta della plastica; l'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso, eventualmente distribuiti dal gestore del servizio.
Nel caso di raccolta presso le utenze non domestiche, nei limiti di assimilazione individuati [all'art. 14](#) del presente regolamento il servizio viene specificatamente definito "servizio dedicato".
 - b) La raccolta viene effettuata presso punti individuati dal gestore del servizio, dove egli colloca il cassonetto/campana. La raccolta è effettuata anche presso gli **ecocentri comunali**. L'**ecocentro comunale** è realizzato su di un'area recintata, accessibile agli utenti solo in determinati orari e munita di almeno un addetto con il compito di vigilare, sorvegliare e informare l'utente sulle modalità del corretto conferimento dei rifiuti dentro i container o le vasche dell'ecocentro.

In genere presso l'**ecocentro comunale** è possibile anche conferire materiali particolari, o particolarmente ingombranti per i quali non esistono contenitori dislocati lungo le strade del territorio comunale.

- c) La raccolta del rifiuto potrà essere svolta anche mediante il sistema “porta a porta”. In tal caso la Giunta delibererà le modalità di svolgimento del servizio.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse; il Comune per l'organizzazione dei servizi predispose delle apposite planimetrie nella quali vengono individuate le aree (piazzole ecologiche) ove sono collocati i contenitori delle varie tipologie di rifiuti raccolti
- 3) Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza stabilita a seconda delle necessità e della frazione di rifiuto urbano raccolto.
- 4) Il servizio deve garantire anche la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani, la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica.
- 5) La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
- 6) I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo nei casi previsti dal successivo articolo 10.
- 7) Il Gestore del servizio, tramite il concessionario, dovrà provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati sui mezzi a condizione che sia prodotta idonea bollettazione. E' facoltà del Gestore svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di verificare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9 - Raccolta differenziata

- 1) L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente articolo 7.
- 2) Per l'attivazione dei servizi di raccolta differenziata saranno rese pubbliche le modalità di effettuazione e l'ubicazione dei centri di raccolta.

3) L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

- 4) Il Gestore del servizio individua:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
- 5) Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
- 6) I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il gestore del servizio nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 - Collocazione e caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

- 1) I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura e con le modalità stabilite dal gestore del servizio.
- 2) Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
- 3) I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili.
- 4) I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza; solo in casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o non possa procedere autonomamente allo spostamento dei contenitori assegnati, i medesimi potranno essere collocati su suolo pubblico, previa autorizzazione comunale.
- 5) Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

Art. 11 - Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori

1) Per le raccolte istituite mediante contenitori gli standard minimi da osservare sono i seguenti:

MATERIALE RACCOLTO	VOLUME MINIMO CONTENITORE	CADENZA RACCOLTA
Vetro/metallo	1700 Litri	quindicinale
plastica	1700 Litri	quindicinale
Carta	1700 Litri	quindicinale
Rifiuto urbano indifferenziato	1100 litri	settimanale

Art. 12 – Raccolta mediante cassonetti stradali

1) I rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti nei cassonetti stradali in sacchetti chiusi idonei all'uso. I rifiuti differenziati (carta, cartone, plastica, lattine e vetro) dovranno invece essere conferiti direttamente sfusi dentro i cassonetti. L'utente è tenuto a chiudere il coperchio ed il rifiuto non va mai lasciato sul suolo.

2) L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi (rifiuto indifferenziato) o direttamente (raccolta differenziata), è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi.

3) Cassonetti e campane devono essere lavati e disinfettati a cura del gestore del servizio.

4) La raccolta del rifiuto indifferenziato mediante cassonetto (rifiuto non riciclabile) potrà eventualmente avvenire anche con l'ausilio di sacchetti "pre-pagati" cioè venduti ad inizio anno direttamente ed esclusivamente dal Comune in numero sufficiente per ogni famiglia. La tariffa sarà in tal caso determinata dall'ammontare complessivo del costo dei sacchetti acquistati da ciascun utente. Tali sacchetti dovranno essere di colore ben evidente e con caratteristiche uniformi per consistenza, dimensioni e colore in tutto il territorio comunale.

Art. 13 - Ecocentro Comunale

- 1) L'ecocentro comunale è costituito da un'area recintata e predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinate giornate ed orari; è munito di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
- 2) La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto (ovvero rifiuti urbani particolarmente ingombranti), come in seguito specificato al Capo V, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
- 3) Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso l'ecocentro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
- 4) La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi dell'ecocentro saranno stabiliti con provvedimento del Comune e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Art. 14 - Rifiuti assimilati agli urbani

1) Le seguenti disposizioni, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, individuati e compresi nei limiti qualitativi/quantitativi dell'elenco di cui al successivo punto 2), provenienti da:

- I) Attività elencate all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97 lettere:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero, e rifiuti derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio);
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- II) Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 22/97 e cioè derivanti da lavorazioni industriali.

2) Ai fini della raccolta e dello smaltimento vengono definiti i seguenti limiti qualitativi/quantitativi di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani:

Codice CER	Definizione	Limiti quantitativi in kg/anno
FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Scarti di cucina		
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	10.000
200125	Oli e grassi commestibili	500
Frazioni secche recuperabili		
150106	Imballaggi in materiali misti (raccolte differenziate multimateriale – es. vetro/lattine)	2.000
150101	Imballaggi in carta e cartone	1.500
200101	Carta e cartone	1.500

150107	Imballaggi in vetro	1.500
200102	Vetro	1.000
150102	Imballaggi in plastica	500
200139	Plastica	1.000
150104	Imballaggi metallici	2.000
200140	Metallo	2.000
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (Legno che non contiene sostanze ritenute pericolose)	1.000
150103	Imballaggi in legno	1.000
200110	Abbigliamento	500
200111	Prodotti tessili	500
150109	Imballaggi in materia tessile	500
150105	Imballaggi compositi (es. tetrapak – nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche per questi materiali)	500
Rifiuti ingombranti e beni durevoli		
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse di quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	500
200307	Rifiuti ingombranti	500
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)		
200201	Rifiuti biodegradabili (provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato)	10.000
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	1.000
ALTRI RIFIUTI URBANI		
200301	Rifiuti urbani non differenziati	4.000
200302	Rifiuti di mercati	1.000

3) Alle superfici che concorrono alla formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa/tariffa rifiuti come da vigente regolamento, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

4) Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158), superi i livelli quantitativi massimi fissati al precedente punto 2), detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.

5) Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore.

6) Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 22/97 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

Art. 15 - Raccolta della frazione secca non recuperabile

- 1) La frazione secca non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) **rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;**
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art 8 del D.Lgs. n. 22/97, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e la altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
 - 2) Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore stesso.
 - 3) La raccolta dei rifiuti è organizzata tramite contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. I contenitori medesimi debbono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, e debbono essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione e disagi alle persone.
 - 4) I rifiuti devono essere conferiti nei sacchetti ben chiusi.
 - 5) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore sia richiuso.
 - 6) E' vietato il conferimento nei cassonetti di rifiuti che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano arrecare danno ai cassonetti stessi o ai mezzi di raccolta.
 - 7) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti allo smaltimento, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti o acuminati o comunque atti ad offendere o ferire, prima dell'introduzione nei sacchetti.
 - 8) In ogni caso agli addetti debbono essere forniti di idonei indumenti di lavoro protettivi (tute, guanti, scarpe) e debbono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari preventivi e periodici previsti per legge.
 - 9) I rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei contenitori più vicini.
- 2) per quanto concerne il servizio di raccolta "cosiddetto dedicato" il servizio viene svolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 10.

Art. 16 – Raccolta della frazione umida

- 1) Il Comune promuove ed incentiva con i mezzi ritenuti idonei la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti.
- 2) Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle attività (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, fiorerie, ecc.). Il conferimento degli stessi avviene nelle seguenti modalità:
 - a) **Tramite il compostaggio domestico**, per le utenze domestiche.

- b) Mediante prelievo diretto, presso le utenze non domestiche, avvalendosi di appositi bidoni o cassonetti forniti ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc., a scelta del gestore, per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori è a carico degli stessi. Lo svuotamento avviene con frequenza da concordare col gestore in base alle necessità.

Art. 17- Raccolta dei rifiuti vegetali

- 1) Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore all'ecocentro comunale;
 - b) per grossi quantitativi potrà essere previsto un servizio a domicilio limitato ad un massimo di 3,0 mc per chiamata, salvo il pagamento del diritto di chiamata da parte dell'utente. Tale servizio presuppone l'imballaggio del materiale da parte del conferente.
- 2) Se ritenuto necessario da parte del Comune, potrà essere istituito un servizio di raccolta mediante contenitori stradali ove possono essere conferiti dalle utenze domestiche, modesti quantitativi di sfalci, fogliame, piccole potature, fiori recisi;
- 3) E' vietato il conferimento della frazione vegetale in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

Art. 18– Modalità per l'autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)

- 1) Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione umida.
- 2) Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione umida prodotta dal suo nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
- 3) Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
- 4) Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 5) La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da abitazioni di terzi e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 m dal confine di proprietà.
- 6) Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 7) L'autotrattamento della frazione umida dovrà avvenire secondo le norme di cui all'allegato A) del presente regolamento o secondo le norme approvate dall'Osservatorio Regionale sul compostaggio dell'A.R.P.A.V.

Art. 19 - Raccolta differenziata di vetro e piccoli imballaggi metallici (lattine)

- 1) Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere in vetro, vetro in lastre, damigiane, ecc., e imballaggi metallici (lattine);
- 2) La raccolta dei contenitori in vetro e lattine deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - b) presso gli ecocentri.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, a forma di campana, cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento da parte degli utenti.
- 4) Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti;

- 5) Per quanto concerne il servizio di raccolta “cosiddetto dedicato” o di particolari utenze non domestiche (ad es. trattorie, pizzerie, bar e similari) il servizio potrà essere svolto con le seguenti modalità:
- a) verrà consegnato ad ogni singola utenza, in funzione della quantità di rifiuto differenziato dichiarato, un contenitore della capacità adeguata;
 - b) il ritiro del rifiuto si svolgerà come le modalità stabilite dal Gestore e comunicate ad ogni singola utenza.

Art. 20 - Raccolta differenziata di carta e cartone

- 1) Può essere conferito qualsiasi tipo di carta e cartone purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori;
- 2) Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori, (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale;
 - b) presso appositi punti di raccolta;
 - c) presso gli ecocentri comunali per grossi quantitativi di carta e cartone.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.

Art. 21- Raccolta differenziata di imballaggi in plastica

- 1) Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, shopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.
- 2) La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale e nell’ecocentro.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
- 4) Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
- 5) I teli in nylon, gli imballaggi per beni durevoli in polistirolo od altro materiale plastico e le cassette in plastica per ortofrutticoli devono essere conferiti esclusivamente presso l’ecocentro comunale.

Art. 22- Raccolta differenziata di imballaggi in legno e materiale legnoso

- 1) Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in legno riutilizzabili e non, gli scarti in legno di demolizione e costruzione, gli scarti di corteccia, il legno, la segatura, i

trucioli, i residui di taglio, i pannelli di truciolare e piallacci e i rifiuti della lavorazione del legno.

- 2) Il materiale legnoso come indicato al punto precedente dovrà essere conferito esclusivamente presso l'ecocentro comunale, privo di tutti gli elementi che non siano in legno ad eccezione di: graffette, chiodi, reggette ed altre minuterie quali viti, bulloncini e/o piccoli lamierini conficcati nel legno.

Art. 23– Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi

- 1) E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade o a fianco dei cassonetti.
- 2) I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le pile negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;
 - b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie, i distretti della ASL e gli ambulatori;
 - c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T e/o F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso l'ecocentro comunale;
- 3) Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la perfetta tenuta.

Art. 24 – Raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e beni durevoli

- 1) I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade o a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata.
- 2) Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore all'ecocentro comunale, in giorni e orari stabiliti dall'amministrazione comunale;
 - b) mediante un servizio a domicilio gratuito limitato ad un massimo di n. 1 pezzo conferito sul piano stradale e con pagamento del *diritto di chiamata*.
 - c) conferimento diretto all'ecocentro, a cura e spese del soggetto pubblico o privato interessato, senza vincolo di quantità per lo smaltimento in situazioni di necessità e/o di obblighi di sgombero conseguenti al verificarsi delle seguenti situazioni rispetto al proprietario o all'inquilino: decesso, irreperibilità, assenza prolungata, provvedimenti giudiziari o della pubblica autorità.
- 3) Resta salva l'applicazione del Regolamento per la gestione degli ecocentri.
- 4) I diritti di chiamata verranno definiti dall'Amministrazione comunale con opportuna delibera.

Art. 25 – Gestione dei rifiuti inerti

- 1) I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il Gestore definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il Comune ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata in ecocentro.
- 2) Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
 - d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc.;
 - e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
- 3) I rifiuti inerti di cui al comma 2 di sola provenienza domestica e conferiti da utenze domestiche derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 500 kg/utente/anno, sono disciplinati dal presente regolamento.
- 4) Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate di tipo 2/A.

Art. 26– Gestione dei rifiuti cimiteriali

- 1) Ai sensi del precedente articolo 4, per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, costituiti a titolo esemplificativo, da fiori secchi, da corone, da carte, ceri e lumini, e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero, o in alternativa all'esterno degli stessi.
- 3) I rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- 4) Per quanto non espressamente indicato nei commi precedenti si rimanda comunque al regolamento di polizia mortuaria ed alle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 27- Gestione rifiuti sanitari

1) Ai sensi del precedente articolo 4, per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti si seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente - dal medico che li ha in cura – una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento;
- d) la spazzatura;
- e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 22/97, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica secondo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 22/97;

2) I rifiuti di cui alla lettere a), b), c) d) e) f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o, in caso di non disponibilità di area, all'esterno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite per i servizi indicati dal presente regolamento.

3) I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura rifiuti sanitari a solo rischio infettivo e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.

Art. 28- Conferimento veicoli a motore

1) Il proprietario di veicolo a motore che intende procedere alla sua rottamazione deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

Art. 29 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1) Il Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
- 2) Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti negli anni precedenti, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i cittadini.

Art. 30- Associazioni di volontariato e cooperative

- 1) Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale.
- 2) L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.
- 3) Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, l'ecocentro potrà essere dato in gestione ad una associazione di volontariato o ad una cooperativa, che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti.

Art. 31- Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge.

CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 32- Rifiuti urbani da spazzamento e pulizia del territorio

1) I rifiuti urbani da spazzamento e pulizia del territorio indicati all'art. 4 vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

Art. 33- Spazzamento

1) Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2) Le modalità di esecuzione e le aree servite sono stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

Art. 34 - Imbrattamento di aree pubbliche

1) Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

2) Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide.

3) Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore del servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 35 - Cestini stradali

1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati e gestiti, a cura dei Comuni, dei cestini stradali di dimensioni ridotte, per rifiuti prodotti dai passanti.

2) E' vietato usare detti contenitori per il conferimento di rifiuti solidi urbani domestici.

Art. 36 - Pulizia delle aree private

- 1) Le pertinenze dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel codice Civile e/o regolamenti comunali.
- 2) I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

Art. 37- Pulizia dei mercati e fiere

- 1) I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati e fiere, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività o conseguente alla loro attività, riponendo le singole frazioni negli appositi contenitori predisposti dal Comune.
- 2) I concessionari delle aree sono tenuti comunque al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori.
- 2) I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 3) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 39 - Spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio, previa presentazione di apposita richiesta al Comune.
- 2) In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Comune, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 3) Il servizio sarà garantito alle stesse modalità dei servizi cosiddetti "dedicati" in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Art. 40 - Aree di sosta per nomadi

1) Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento.

Art. 41 - Carico e scarico di merci

1) Le aree pubbliche, o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a smaltire i rifiuti secondo le norme previste dal presente regolamento.

2) Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

3) Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche.

Art. 42 – Volantinaggio

1) E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

2) E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 43 - Sgombero della neve

1) In caso di nevicata il Comune provvederà, anche tramite ditte convenzionate a liberare dalla neve i contenitori per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti e le aree prospicienti ai contenitori (piazzole ecologiche), per consentire il regolare conferimento da parte degli utenti e la agevole movimentazione dei mezzi adibiti alla raccolta.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 44 - Oneri dei produttori e dei detentori

- 1) Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D.Lgs. n. 22/97, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
- 2) Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

Art. 45 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

- 1) I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 46 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
- 2) I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
- 3) Il Comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
- 4) Il Comune, promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. 5.2.1998.

Art. 47 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

- 1) Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Comune stipulano una apposita convenzione secondo lo schema approvato dal Consiglio Comunale.
- 2) La convenzione, oltre ai dati relativi all'Amministrazione comunale, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 43;
 - la quantità di rifiuti prodotti;
 - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
 - b) per il soggetto gestore del servizio:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del concessionario del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il concessionario del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
- 3) L'importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene stabilito dal Comune e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
- 4) Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

CAPO V ECOCENTRO

Art. 48- Ecocentro

1) L'ecocentro è un punto custodito destinato al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani, istituito a cura del Comune in apposite aree attrezzate.

2) L'ecocentro ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.

3) Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l'ecocentro devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo, quali, a titolo esemplificativo:

Codice CER	Descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi compositi
150106	Imballaggi in materiali misti (es. vetro/lattine)
150107	Imballaggi in vetro
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze, quali contenitori etichettati T e/o F, cartucce esaurite e toner (di provenienza domestica)
160103	Pneumatici usati (di provenienza domestica);
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose (di provenienza domestica)
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (di provenienza domestica)
200125	Oli e grassi commestibili
200132	Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici (di provenienza domestica)
200133	Accumulatori al piombo(di provenienza domestica);
200134	Pile e batterie (di provenienza domestica)
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, quali televisori, computer, stampanti, (di provenienza domestica)
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, qualora non contengano CFC o altre sostanze pericolose
200138	Legno non contenente sostanze pericolose
200139	Plastica
200140	Metallo
200201	Rifiuti biodegradabili (provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato)
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200307	Rifiuti ingombranti

4) Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare nell'ecocentro.

Art. 49 - Accesso all'ecocentro

1) Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso l'ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.

2) Possono accedere all'ecocentro esclusivamente gli utenti con sede o residenza nel territorio comunale e iscritti a ruolo tributi del Comune. Gli utenti medesimi possono essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal Comune.

3) Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate a titolo esemplificativo all'art. 48 del presente regolamento ed indicati nella segnaletica esposta all'ingresso dell'ecocentro. Le quantità massime sono le seguenti:

- 1 mc. per giorno di apertura;
- 2 mc. alla settimana
- 3 mc. al mese;
- 6 mc. occasionali;

4) Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi da quelli individuati al precedente comma 2), a meno che non sia stipulata con gli stessi apposita convenzione e a condizione che il centro sia tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione.

5) Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso l'ecocentro, i produttori degli stessi potranno conferirli ai centri previa stipula dell'apposita convenzione di cui all'articolo 47.

6) Le utenze non domestiche potranno conferire il loro rifiuto presso l'ecocentro solo previa autorizzazione rilasciata dal Comune, a seguito di richiesta scritta dell'utenza. Il Comune ha la facoltà di determinare con proprio provvedimento le modalità con le quali le utenze non domestiche dovranno partecipare alla spesa dell'ecocentro in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto conferita.

7) Non potranno accedere all'ecocentro le utenze non domestiche con le quali è istituito un servizio "dedicato" presso le utenze medesime per quanto concerne la frazione secca non riciclabile.

Art. 50 - Apertura dell'ecocentro

1) I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio ed esposti all'ingresso dell'ecocentro.

Art. 51- Modalità di conferimento

- 1) L'utente che intende conferire rifiuti all'ecocentro deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o apposita tessera fornita dal Comune, e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
- 2) I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
- 3) Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
- 4) Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
- 5) L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 48 o in difformità alle norme del presente regolamento.

Art. 52- Addetto al controllo

- 1) L'addetto al controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme. L'addetto deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:
 - controllo dell'osservanza del presente regolamento;
 - segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;
 - manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dell'ecocentro;
 - verifica della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
 - compilazione del registro di carico e scarico e annotazioni delle operazioni di carico dei rifiuti raccolti presso l'ecocentro;
 - effettuazione delle richieste di svuotamento dei contenitori al concessionario dei servizi ed al gestore dei servizi.
- 2) In caso di emergenza l'addetto al controllo avviserà il gestore del servizio e potrà procedere alla chiusura dell'ecocentro dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 53 - Compiti del responsabile per la guardiania dell'ecocentro

- 1) Competono al responsabile della guardiania dell'ecocentro i seguenti compiti:
 - a) mettere a disposizione il personale necessario per le operazioni di pulizia e per il controllo dell'ecocentro in caso di comprovata necessità;
 - b) fornire tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per lo svolgimento del servizio e facilitare l'utenza;
 - c) comunicare al Comune eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari;
 - d) controllare l'osservanza del presente regolamento;
 - e) segnalare ogni e qualsiasi abuso all'Amministrazione Comunale;
 - f) eseguire la manutenzione e il mantenimento della pulizia dell'ecocentro;
 - g) tenere la documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti.

- 2) Le attività di cui al comma 1) del presente articolo sono svolte in collaborazione con il tecnico responsabile dell'ecocentro, come indicato nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Ente competente

Art. 54 - Rimostranze

- 1) Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al Comune.

CAPO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Divieti

1) Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) ogni forma di cernita, rovistamento o recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso l'ecocentro E' altresì vietato ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, nelle terrazze, esposti alla vista, rifiuti, salvo situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) lo spostamento, se non preventivamente autorizzato dal competente ufficio comunale dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- e) l'abbandono dei rifiuti o materiali riciclabili ecc. fuori dagli specifici contenitori, se questi sono colmi l'utente dovrà raggiungere altri contenitori non riempiti o rinviare il conferimento;
- f) il conferimento di rifiuti nei contenitori di raccolta se non siano stati precedentemente sminuzzati e pressati in maniera opportuna, al fine di ridurne il volume;
- g) il conferimento, dei rifiuti solidi urbani ingombranti o voluminosi nei contenitori per i rifiuti solidi urbani ordinari;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- i) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- j) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- n) il conferimento dei rifiuti prodotti in altri comuni;
- o) il deposito ed il conferimento, nei cassonetti o in qualsiasi luogo non autorizzato, di materiali edili e rifiuti inerti in genere (laterizi, calcinacci, ecc.);
- p) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- r) **introdurre nei cassonetti per rifiuti solidi urbani residui di sfalcio dei giardini, di potatura delle siepi e dei residui della lavorazione degli orti e dei frutteti, nonché rifiuti riciclabili di qualsiasi tipo quali carta, cartoni, vetro, plastica, imballaggi metallici, materiali ferrosi, materiali legnosi, ed ogni altra frazione merceologica per la quale venga istituito il servizio di raccolta differenziata.**

- 2) Presso l'ecocentro sono vietati:
- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi;
 - b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - e) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - f) il danneggiamento delle strutture del centro stesso.

Art. 56 - Controlli

- 1) A sensi dell'art. 104 comma 2 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 le provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
- 2) Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative dei regolamenti comunali.
- 3) Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito alla Polizia Municipale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, nonché agli altri funzionari ed agenti che, a norma della legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'autorità comunale.
- 4) Gli addetti preposti sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile o necessario per stabilire la provenienza degli stessi, con le modalità che l'amministrazione riterrà più idonee.

Art. 57- Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 22/97, dalla L.R. 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, in base alle disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689:
 - I) Abbandono, scarico e deposito di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico:
da € 75,00 a € 450,00
 - II) Cernita, rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti negli appositi contenitori e/o presso i centri comunali di raccolta:
da € 25,00 a € 150,00
 - III) Spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati:
da € 25,00 a € 150,00
 - IV) Uso improprio dei vari tipi di contenitori dislocati sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti (salva l'applicazione delle maggiori sanzioni previste negli altri casi):
 - a) Conferimento di rifiuti non riciclabili, non inseriti in sacchetti ben chiusi, o insudiciamento o imbrattamento dei cassonetti all'interno o all'esterno:
da € 25,00 a € 150,00

- b) Abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se riciclabile, fuori dagli appositi contenitori; se questi risultano pieni il conferimento dovrà essere rinviato o effettuato presso altro contenitore:
da € 35,00 a € 210,00
- c) Conferimento di rifiuti voluminosi nei contenitori e/o centri di raccolta, senza prima diminuire il volume tramite sminuzzamento o pressaggio:
da € 25,00 a € 150,00
- V) Conferimento di rifiuti urbani ingombranti o voluminosi nei contenitori per i rifiuti urbani ordinari:
da € 35,00 a € 210,00
- VI) Conferimento rifiuti infiammabili accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore e/o creare pericolo:
da € 75,00 a € 450,00
- VII) Inserimento nei contenitori di rifiuti che possono causare danni o lesioni al personale o ai mezzi di raccolta:
da € 75,00 a € 450,00
- VIII) Conferimento da parte di ambulatori, cliniche e simili o altri di rifiuti pericolosi:
da € 75,00 a € 450,00
- IX) Deposito e conferimento nei cassonetti o in qualsiasi luogo non autorizzato di materiali edili e rifiuti inerti in genere (laterizi, calcinacci ecc.):
da € 75,00 a € 450,00
- X) Conferimento al di fuori dell'ecocentro di materiali diversi da quelli previsti per l'esercizio dello stesso:
da € 75,00 a € 450,00
- XI) Insudiciamento di suolo pubblico, o adibito ad uso pubblico con qualsiasi materiale
da € 75,00 a € 450,00
- XII) Smaltimento a mezzo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti tossico-nocivo:
da € 75,00 a € 450,00
- XIII) Intralcio e/o ritardo dell'opera degli addetti al servizio:
da € 25,00 a € 150,00
- XIV) Introduzione nei cassonetti per RSU di residui di sfalcio dei giardini, di potatura delle siepi, residui della lavorazione degli orti e dei frutteti, nonché materiali riciclabili tipo carta, vetro, plastica, materiali legnosi e materiali ferrosi:
da € 50,00 a € 300,00
- XV) il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni (fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, art. 49 del presente regolamento, per i conferimenti all'ecocentro):
da € 50,00 a € 300,00

- 2) XVI) E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
- 3) Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni di legge e di regolamenti comunali

1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 59- Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento, entra in vigore ad avvenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
- 2) Ogni disposizione comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento deve intendersi abrogata.